

ESTRATTO DAL DOCUMENTO OIC 24 in consultazione

Avviamento

54. L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda).

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.

55. L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

56. L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.

57. L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda.

58. Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. Il Principio contabile OIC 4 "*Fusioni e scissioni*"

espone analiticamente i criteri di determinazione di tale eccedenza nel caso di fusioni e scissioni.

Ammortamento

60. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.

61. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

62. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Oltre all'utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti, è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative.

Avviamento

66. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.

67. Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.

68. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
- b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

69. L'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai venti anni.

70. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di dieci anni.

OSSERVAZIONI

Considerazioni di carattere giuridico sul paragrafo 69

Il codice civile all'art. 2426, così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, dispone quanto segue:

*«6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. **L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;**»*

Tanto la norma nazionale quanto quella europea fissano il principio di carattere generale per cui l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la sua vita utile.

Se, in casi eccezionali, la vita utile non può essere stimata attendibilmente, l'avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Dunque, la fissazione di un limite temporale massimo al periodo di ammortamento è circoscritta ai casi, eccezionali, in cui la vita utile non può essere stimata.

Ove ricorrano tali casi eccezionali, è però lo stesso legislatore ad aver fissato il limite massimo di durata del periodo di ammortamento in dieci anni.

Ora l'OIC sembra volersi sostituire al legislatore (nazionale ed europeo) introducendo comunque un limite massimo al periodo di ammortamento anche per i casi in cui la sua vita utile sia attendibilmente stimabile.

Tutto ciò, però, sembra eccedere il ruolo e le funzioni che il legislatore ha attribuito all'OIC.

L'art. 9-bis del D.Lgs. n. 38/2005 (introdotto dall'art. 20 della legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014) nel riconoscere anche formalmente l'OIC quale *National Standard Setter* e, nel precisarne più puntualmente ruolo e funzioni, stabilisce (lettera a) che lo stesso «*emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*».

La cornice all'interno della quale deve esplicarsi la funzione di emanazione dei principi contabili è evidente e chiaramente delineata dal legislatore: questa cornice è costituita dalle disposizioni del codice civile.

Il ruolo dell'OIC, dunque, non può essere "normativo", ma soltanto interpretativo e applicativo (ed eventualmente integrativo) della disciplina codicistica relativa al bilancio d'esercizio.

Nel caso che ci occupa non c'è alcuna lacuna normativa da colmare e la disciplina positiva non lascia alcun margine di incertezza sul periodo di ammortamento dell'avviamento.

Introdurre un non previsto limite massimo al periodo di ammortamento, anche nell'ipotesi in cui la vita utile sia stimabile, vuol dire non soltanto sostituirsi al legislatore ma, addirittura, dettare uno standard in contrasto con il diritto positivo.

Considerazioni di carattere economico aziendale sul paragrafo 69

Per quanto in precedenza indicato, rispetto alla previgente formulazione, che prevedeva comunque un limite massimo, la nuova non pone alcun limite alla determinazione della vita utile, che potrebbe risultare superiore ai venti anni previsti nel documento. Si pensi, ad esempio, ad un'impresa che sfrutta una concessione trentennale: in caso di vendita dell'azienda non v'è dubbio che l'acquirente possa ammortizzare il relativo avviamento lungo tutta la durata della concessione, sussistendone i presupposti.

Altri esempi potrebbero essere formulati: si rifletta sulla differenza in termini di avviamento fra un esercizio commerciale che detiene l'immobile nel quale svolge la propria attività con un contratto d'affitto di durata prefissata (inferiore ai venti anni) ed un altro identico, che però sia proprietario del relativo immobile. Se l'avviamento commerciale dei due esercizi dipende essenzialmente dalla "rendita di posizione", è evidente che il periodo d'ammortamento dell'avviamento del primo esercizio dovrà essere inferiore a quello riferibile

all'avviamento del secondo: quest'ultimo potrebbe sicuramente superare il limite ipotizzato dal documento.

A riprova di quanto sopra esposto, si possono considerare le metodologie di stima del valore attribuibile ad un complesso aziendale in funzionamento (e quindi all'avviamento, se esistente): sia i metodi c. d. "redditali", sia quelli "finanziari" prevedono formule che scontano flussi di reddito o flussi finanziari stimati, normalmente proiettati all'infinito ed attualizzati con congrui tassi di sconto. Orbene, se per calcolare l'entità di un eventuale avviamento ci si riferisce a previsioni di flussi, senza alcun limite temporale, sembra contraddittorio fissare per il periodo d'ammortamento dei limiti invalicabili.

Per questi motivi si propone di eliminare il paragrafo 69; se invece si ritiene di mantenere l'indicazione di un limite massimo (di 20 anni o diverso), si suggerisce di porlo come raccomandazione e non come vincolo. In tal caso si potrebbe raccomandare ulteriormente che la spiegazione prevista dal n. 6 dell'art. 2426 sia particolarmente dettagliata e approfondita.

Si suggerisce inoltre di spiegare quali potrebbero essere i casi eccezionali che non consentono la suddetta stima.

Analoghe osservazioni si possono fare in relazione al par. 71 relativo all'ammortamento del marchio.

Considerazioni di carattere economico aziendale sul paragrafo 68

Per quanto riguarda i punti di riferimento indicati nel paragrafo 68, si ritiene illogico quello indicato alla lettera b), perché esso porterebbe a risultati paradossali: quanto più elevata è la capacità di reddito che caratterizza l'avviamento, tanto più bassa sarebbe la vita utile del medesimo!

Inoltre, di fatto, si giungerebbe a far dipendere gli ammortamenti dal risultato lordo e di conseguenza a determinare *ad libitum* il risultato netto; si tratterebbe della riesumazione della liceità delle c. d. "politiche di bilancio" che prevedevano la possibilità di creare riserve occulte.

In passato, invero, era ritenuto legittimo determinare l'entità degli ammortamenti in relazione al risultato di periodo al lordo di essi, nel senso che negli esercizi favorevoli era consentito imputare ammortamenti relativamente più elevati, creando così delle riserve definite "non palesi". Negli esercizi che

invece chiudevano in perdita, o con utili ritenuti insoddisfacenti, gli ammortamenti venivano imputati in entità ridotta, o addirittura nulla: tutto ciò al fine di stabilizzare nel tempo i risultati di bilancio.

Come è noto, attualmente la suddetta procedura è considerata contraria al principio di neutralità del bilancio.

Si suggerisce di eliminare il punto.